

Operativo il nuovo organismo previsto
con personale appositamente formato

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE, LA CAMERA È PRONTA

di STEFANO GATTI

Il 20 marzo del 2011 è partita la riforma della mediazione finalizzata alla conciliazione, come anticipato nel n. 3 di *Pavia Economica* del 2010. Lo start up della nuova conciliazione è un processo molto controverso, irto di ostacoli, e – seppure faticosamente – il meccanismo necessita nei prossimi mesi di un assestamento: pertanto è certamente prematuro azzardare ipotesi riguardo all'entità della diffusione di questo istituto.

La figura professionale del mediatore è stata completamente ridisegnata dalla nuova normativa, in riferimento ai requisiti previsti per l'accesso. Infatti, mentre il dettato legislativo previgente contemplava anche l'ipotesi dei cosiddetti "conciliatori di diritto" (magistrati in quiescenza, professori universitari in discipline giuridiche, ecc.), il D.M. n. 180/2010, da un lato ha stabilito la necessaria partecipazione e il superamento di un corso specifico, dall'altro ha escluso di fatto ogni aggancio alle conoscenze minime di diritto, aprendo la possibilità di accedere al corso a tutti coloro in possesso di un laurea triennale in qualsiasi settore.

Per questo è stato evidenziato che l'ambito in cui si muove il mediatore ora è di tipo prevalentemente "facilitativo", piuttosto che "valutativo". In sostanza viene esaltata la specificità dell'operato di questa figura professionale, che interviene – più che su percorsi radicati nell'interpretazione del diritto - nel campo negoziale e nei processi di comunicazione.

Ripercorrendo i tratti salienti della riforma dettata dal D.Lgs. n. 28/2011, il legislatore ha stabilito:

- » una serie di garanzie sul corretto funzionamento degli Organismi di Mediazione, che devono essere iscritti in un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- » i requisiti di professionalità per i mediatori, come sopra delineati, cui devono aggiungersi i requisiti di moralità, nonché le condizioni per assicurare l'indipendenza, l'imparzialità e la neutralità nei confronti delle parti;
- » l'introduzione di un sistema di monitoraggio, per valutare l'impatto della conciliazione nell'effettiva risoluzione delle controversie;

- » l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle seguenti materie: diritti reali; contratti assicurativi, bancari e finanziari; patti di famiglie e successioni ereditarie; comodato e locazione; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.

In concreto l'effettiva conclusione del procedimento di mediazione nelle materie citate è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il rifiuto di partecipare al tentativo di conciliazione condiziona negativamente l'eventuale successivo processo. Inoltre pregiudica anche la possibilità di ottenere la vittoria delle spese alla parte che ha ottenuto ragione, qualora la sentenza che definisce il giudizio abbia un contenuto corrispondente alla proposta conciliativa rifiutata.

Come è noto, l'azione intrapresa da alcuni settori dell'Avvocatura, volta a limitare la portata dell'istituto, si è indirizzata su diversi fronti. Innanzitutto è stato ottenuto il rinvio di un ulteriore anno circa l'obbligatorietà nelle materie relative al condominio e al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Inoltre il ricorso presentato al TAR del Lazio, la conseguente questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 e dell'art. 16 del Decreto n. 28 e le ultime vicende della cronaca fanno ritenere che la materia possa subire ulteriori modifiche, concernenti la limitazione dell'obbligatorietà a determinate fasce relative al valore economico delle controversie, nonché alla introduzione della necessità di difesa legale nell'ambito del procedimento conciliativo.

La Camera di Commercio di Pavia il 26 aprile ha ottenuto l'iscrizione del proprio organismo di Conciliazione presso il Registro nazionale, provvedendo a individuare trenta mediatori precedentemente selezionati e formati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 180/2010. Il Regolamento di Mediazione della Camera di Pavia, approvato dal Ministero della Giustizia è visionabile al sito istituzionale http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=401, nel quale è possibile accedere anche alla seguente documentazione:

- » modulistica per attivare il procedimento;
- » codice etico dei mediatori;
- » tariffario contenente le indennità dovute dalle parti;

Queste ultime si compongono di due voci: le spese di avvio e le spese di mediazione. Le prime sono fisse (40 Euro IVA esclusa) e sono dovute al momento della presentazione della domanda. Le spese di mediazione invece variano a seconda del valore della lite in relazione agli scaglioni indicati nella tabella sotto riportata.

Secondo quanto previsto dal D.M. 180/2010 le tariffe sono soggette alle seguenti variazioni:

- possono essere aumentate del 20% in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- devono essere aumentate in misura non superiore al 20% in caso di successo della mediazione;
- devono essere aumentate del 20% in caso di formulazione della proposta.

Due invece sono le ipotesi di riduzione delle tariffe nella misura di 1/3, e precisamente:

- nei casi di mediazione obbligatoria sopra indicati;
- qualora nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

In sostanza è prevedibile che i cittadini e le imprese che ricorrono alla mediazione, nonostante i paletti che potranno essere frapposti e i ripensamenti in atto, possano ottenere complessivamente una riduzione delle spese per avere giustizia e in tempi più celeri rispetto al ricorso al giudice. Infatti la procedura si deve concludere nel termine massimo di quattro mesi, mentre non di secondaria importanza è la possibilità di avere un credito d'imposta (di importo massimo pari a 500 Euro) per le indennità corrisposte.

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte (esclusa IVA)
Fino a € 1.000,00	€ 65,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00

